

**Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 (BUR n. 24/2004) -
Testo storico**

**NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA REGIONALE (1)**

**Art. 1 – Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1.**

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è così sostituito:

“2. Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La durata dell'incarico nella medesima posizione di norma non deve superare i cinque anni.”.

Art. 2 – Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali.

1. Ferme restando le disposizioni normative sulle incompatibilità, la struttura regionale competente in materia di risorse umane redige ogni anno, gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, ai sensi dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 3 – Trasferimento cautelativo.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l'amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado.

10) Con la sentenza n. 172/2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articolo 3